



COMUNE DI SEGRATE

PROVINCIA DI MILANO

❖ SETTORE TRASPORTI E MOBILITÀ ❖

ASSESSORATO AI TRASPORTI E MOBILITÀ

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA (LEGGE 15.1.1992 N° 21)

Approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 17.04.2002

Deliberazione Consiliare n. 120 del 16.09.2002 (integrazione artt.: 3, c. 2 lett. D e art. 12)

Deliberazione Consiliare n. 62 del 20.05.2003 (modifica art. 7)

D.P.R. 24 LUGLIO 1977 N°616 – LEGGE 15 GENNAIO 1992 N°. 21
LEGGE REGIONALE 15.04 .1995 N.20 E LEGGE REGIONALE 29.10.1998 N°. 22

FONTI NORMATIVE

Regolamento comunale unico per il servizio di taxi e di noleggio con conducente per il trasporto di persone effettuati con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale).

- *Legge 15 Gennaio 1992 n° 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);*
- *Articoli 19 e 85 del DPR 24 Luglio 1977 N.616;*
- *L. R. 15 Aprile 1995 n° 20 (norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente);*
- *D.lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 (nuovo codice della strada);*
- *D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 (Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada);*
- *D.M. 13 Dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;*
- *D.M. 15 Dicembre 1992 n° 572 (norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi e autonoleggio con conducenti);*
- *Art.8 della legge 5 Febbraio 1992 N.104;*
- *L. R. 29 Ottobre 1998 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;*
- *D.M. 20 aprile 1993 (criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture);*
- *D.G.R. n. 35836 del 02.08.1998 (Zone di intensa conurbazione);*
- *T.U.L. P.S. del 18.06.1931 n. 773 art. 86 e art. 158 (Regolamento di esecuzione n. 635 del 06.05.1940);*
- *da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.*

Le presenti norme fissano, ai sensi della normativa statale e regionale vigente al 28.11.2001 e tenuto conto delle indicazioni degli strumenti urbanistici vigenti in Comune:

A) - I limiti e le condizioni in base a cui possono essere concesse le autorizzazioni per il servizio di taxi e di noleggio con conducente

B) - Le modalità di svolgimento delle attività di cui al precedente punto A).

ART.1	Definizione del servizio	Pag.4
ART.2	Condizioni di esercizio	Pag.4
ART.3	Commissione Comunale Cons ultiva	Pag.5
ART.4	Numero delle licenze e delle Autorizzazioni	Pag.5
ART.5	Concorso per l'assegnazione delle licenze o delle Autorizzazioni	Pag.6
ART.6	Presentazione delle domande	Pag.6
ART.7	Titoli preferenziali	Pag.7
ART.8	Assegnazione e rilascio della licenza o dell'autorizzazio ne	Pag.8
ART.9	Inizio del servizio	Pag.8
ART.10	Caratteristiche dei veicoli (taxi)	Pag.8
ART.11	Contrassegni per autovettura (autonoleggio con conducente)	Pag.10
ART.12	Validità della licenza o dell'autorizzazione	Pag.11
ART.13	Trasferibilità della licenza o dell'autorizzazione	Pag.11
ART.14	Norme comportamentali del conducente in servizio	Pag.11
ART.15	Divieti per conducente degli autoveicoli	Pag.12
ART.16	Tariffe, turni di servizio	Pag.12
ART.17	Zone di stazionamento per il servizio di taxi	Pag.13
ART.18	Servizio taxi: comunicazione delle assenze	Pag.13
ART.19	Noleggio con conducente: comunicazione alla guida	Pag.14
ART.20	Sospensione della licenza o dell'autorizzazione	Pag.14
ART.21	Rinuncia della licenza o dell'autorizzazione	Pag.14
ART.22	Revoca della licenza o dell'autorizzazione	Pag.14
ART.23	Decadenza della licenza o dell'autorizzazione	Pag.15
ART.24	Procedimento per l'emanazione dei provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza e rinuncia	Pag.16
ART.25	Sanzioni	Pag.16
ART.26	Disposizioni generali e finali	Pag. 17
	Tariffe e avvertenze	Pag.18

ART. 1 Definizione del servizio.

Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto individuale o collettivo di persone svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea e sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente compiuti con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale. Nell'ambito del territorio del Comune di Segrate, oltre che dalle norme di cui al **D.Lgs. n° 285** del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada), al **D.P.R. 16 Dicembre 1992, n° 495** (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada), alla **Legge. n° 21** del 15.01.1992, dalla **L.R. n° 20** del 15.04.1995 il servizio è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.

Detti autoservizi sono compiuti a richiesta del trasportato o dei trasportati in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali e ambientali e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi o intermodali con gli stessi servizi di linea, nell'ambito di specifiche autorizzazioni definite dagli enti territoriali competenti.

ART. 2 Condizioni di esercizio.

Il servizio di taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata ad una persona fisica. Il servizio di autonoleggio con conducente è subordinato alla titolarità di una o più autorizzazioni rilasciata/e ad una persona fisica o giuridica.

Le condizioni di esercizio di cui sopra sono subordinate al possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 della **Legge 21/92**, salvo il potere di conferimento a norma dell'art. 7 della predetta Legge.

L'esercizio della licenza conferita deve essere svolto da un conducente iscritto al ruolo previsto dall'art. 6 della **Legge 21/92**.

La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Debbono osservarsi le disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o dell'autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purché iscritto al ruolo ai sensi dell'art. 6 – 6° comma della **Legge 21/92**.

Il requisito della idoneità professionale, comprovato dalla iscrizione a ruolo dei conducenti, deve essere posseduto dal titolare della licenza o dell'autorizzazione e dalle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendenti, soci o collaboratori familiari.

Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme e tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato.

ART. 3 Commissione Comunale Consultiva.

Con atto della Giunta comunale è istituita la Commissione tecnico consultiva per i servizi di taxi ed di autonoleggio da rimessa con conducente. La Commissione è incaricata di formulare pareri su tutte le materie che riguardano il funzionamento dei servizi, l'applicazione del presente Regolamento e l'adozione di provvedimenti di carattere generale e particolare inerenti il servizio. I provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza della licenza e dell'autorizzazione come di applicazione delle sanzioni sono di competenza del direttore del Settore Trasporti e Mobilità.

La Commissione è composta:

- a) da 3 (tre) Consiglieri Comunali designati dal C.C. di cui 1(uno) espressione di minoranza;
- b) dal Direttore del Settore Trasporti e Mobilità che la presiede o suo delegato;
- c) dal Comandante o suo delegato della Polizia Municipale;
- d) da 3 (tre) rappresentanti (di cui due rappresentanti taxi e uno di autonoleggio con conducente), designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale e/o regionale;
- e) da 1 (uno) rappresentante dell'associazione degli Utenti.

Svolge le funzioni di segretario/a un/a dipendente del Settore Trasporti.

Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno.

I membri della Commissione sono nominati con deliberazione della Giunta Comunale.

Per ciascuno dei componenti esterni alla Civica Amministrazione viene contemporaneamente nominato un supplente che può partecipare all'attività della Commissione in assenza del titolare.

Il componente esterno della Commissione, che senza giustificato motivo, non sia intervenuto a 3 (tre) sedute consecutive decade automaticamente dall'incarico, congiuntamente al rappresentante supplente.

Nel caso in cui entro i termini stabiliti, taluna delle Associazioni di categoria non provveda a designare i propri rappresentanti, la Commissione sarà costituita dai soli componenti effettivamente designati.

La Commissione è validamente costituita con la presenza di metà più uno dei suoi componenti.

La Commissione esprime pareri a maggioranza dei componenti presenti, con parere motivato con preciso riferimento alle posizioni espresse dai singoli membri, compreso quello dei dissenzienti, riportato nel verbale della seduta.

La Commissione svolge un ruolo consultivo nei confronti degli organi deliberanti del Comune, dura in carica a far tempo dalla esecutività del provvedimento di nomina e comunque lo scioglimento del Consiglio Comunale ne determina la decadenza; i suoi componenti possono essere sostituiti in ogni momento, con provvedimento del Sindaco, per dimissioni o dall'associazione che li ha designati.

ART. 4 Numero delle licenze e delle autorizzazioni.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) della **Legge 21/92**, la Giunta Comunale è competente a stabilire il numero delle autorizzazioni nel numero massimo assentito dalla Provincia di Milano ex art. 7 **L.R. 20/95**.

Le autovetture devono essere di proprietà del titolare della licenza e/o dell'autorizzazione o in proprietà o in disponibilità presso gli organismi di cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione, oppure consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge.

ART. 5 Concorso per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni.

Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione di autonoleggio con conducente, vengono assegnate, in seguito a Pubblico Concorso.

Il Bando di Concorso è indetto entro **60** (sessanta) giorni dalla data di esecutività del provvedimento che dispone l'aumento del contingente ovvero entro il termine suddetto qualora si siano liberate, per qualsiasi motivo, una o più licenze; è pubblicato sul **B.U.R.L.** e sul sito Interne del Comune di Segrate e ne è data adeguata pubblicità a livello locale ed informazione alla cittadinanza mediante affissione di manifesti.

ART. 6 Presentazione delle domande.

Per partecipare all'assegnazione delle licenze di taxi o di autonoleggio con conducente messe a Bando, dovrà essere presentata domanda indirizzata al Comune di **Segrate – Via I Maggio** - su carta legale, in busta chiusa, riportante la scritta "**Bando di concorso per l'assegnazione di licenze o di "taxi "**" o di "**Autonoleggio con conducente.**"

Nella domanda il candidato dovrà **autocertificare**, sotto la sua personale responsabilità:

- Nome, cognome, data di nascita, residenza e codice fiscale;
- Di non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai 2 anni per delitti non colposi;
- Di non risultare sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste alla Legge n° 575/65 e successive integrazioni e modificazioni;
- Di non essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza / autorizzazione di esercizio anche se da parte di altri comuni;
- Di essere iscritto nel ruolo di conducenti istituito presso la C.C.I.A.A. di Milano ai sensi dell'art. 6 della Legge 21/92 e dell'art. 9 della L.R. n° 20/95;
- Di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (KB o superiore), di cui all' 8° comma dell'art. 116 del d.lgs. 30 .04.1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozze;
- Di non essere titolare di licenza per il servizio di taxi (solo nel caso che la richiesta riguardi la concessione per autonoleggio con conducente) e di non aver trasferito nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda la licenza per il servizio taxi e/o l'autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente, rilasciate dal Comune di Segrate o da altri Comuni;
- Di essere proprietario o avere la disponibilità in leasing del veicolo e la possibilità di gestire la licenza o l'autorizzazione in forma singola o associata (art. 8 punto 1 – Legge 21/92;
- Di non avere superato i 55 anni di età;

- nell'eventualità di non avere la disponibilità né del veicolo né dell'autorimessa, di impegnarsi pertanto a presentare la relativa documentazione entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta concessione della licenza o dell'autorizzazione.

Per le persone giuridiche:

- avere la sede principale o secondaria nel Comune di Milano o in altro Comune della Provincia;
- essere iscritte alla Camera di Commercio e presso la Cancelleria del Tribunale competente;
- i titolari o legali rappresentanti devono avere i requisiti richiesti per le persone fisiche, ad eccezione dell'obbligo della residenza in un Comune della Provincia;
- di avere la disponibilità di una rimessa nel Comune di Segrate presso cui i veicoli potranno sostare ed essere a disposizione dell'utenza ai sensi dell'art. 8 punto 3 della Legge 21/92;
- nell'eventualità di non avere la disponibilità né del veicolo né dell'autorimessa, di impegnarsi pertanto a presentare la relativa documentazione entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta concessione della licenza o dell'autorizzazione.

ART. 7 Titoli preferenziali.

In caso che siano presentate un numero di domande superiori alle disponibilità delle licenze o delle autorizzazioni previste dal Bando, costituirà titolo preferenziale secondo il seguente ordine:

- a) per le licenze taxi: l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza; ovvero, per il servizio di autonoleggio con conducente: essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente, ai sensi dell'art. 8 - quarto comma della Legge 21/92, per un periodo di tempo:
 - da 0,5 a 3 anni : **punti 1**
 - da 3 a 6 anni : **punti 2**
 - oltre i 6 anni : **punti 3**
- b) la disponibilità, al momento del rilascio della licenza e della autorizzazione, di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap: **punti 3**

A parità di titoli, l'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione verrà effettuata mediante sorteggio.

ART. 8 Assegnazione e rilascio della licenza o dell'autorizzazione.

A seguito dell'espletamento delle procedure del Bando pubblico sarà redatta apposita graduatoria di merito che resterà valida **2** (due) anni. I posti di ogni singola tipologia, che nel corso del **biennio** si rendessero vacanti, potranno essere coperti fino ad esaurimento delle graduatorie, dopo di che potranno essere assegnati previa domanda dei soggetti interessati.

ART. 9 Inizio del servizio.

Entro **30** (trenta) giorni dalla comunicazione dell'Ufficio i soggetti che risulteranno vincitori del pubblico concorso dovranno presentare la seguente documentazione:

- a) autocertificazione o certificato di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane;
- b) documentazione attestante la proprietà o la disponibilità in leasing del mezzo da adibire a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- c) documentazione attestante la disponibilità di una rimessa ubicata sul territorio del comune di Segrate, presso cui il veicolo potrà sostare e essere a disposizione dell'utenza.

Il Direttore del Settore Trasporti procederà al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, sulla quale saranno riportati gli estremi del veicolo da adibire al servizio.

I titolari dovranno obbligatoriamente iniziare il servizio entro **30** (trenta) giorni dal rilascio della licenza o dell'autorizzazione, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale-Ufficio Trasporti, salvo gravi e comprovati motivi di ritardo.

Il mancato inizio dell'attività entro il termine di **30** giorni dal rilascio della licenza o dell'autorizzazione, costituirà motivo di decadenza ai sensi dell'art **23** del presente Regolamento Comunale.

Sulla concessione di proroga dei termini decide il Direttore del Settore Trasporti, accertata la sussistenza delle ragioni del ritardo.

ART. 10 Caratteristiche dei veicoli (taxi).

Le autovetture di piazza (taxi), giudicate idonee da parte dell'Ispettorato Generale M.C.T.C. o altro Ufficio competente in materia, devono essere di colore **BIANCO**, nel rispetto del fattore di luminanza e delle coordinate tricromatiche così come determinate nella tabella di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti del 19.11.1992, pubblicato sulla **G.U.** del **01.02.1992**.

La carrozzeria deve essere di tipo chiuso con quattro portiere laterali di accesso e almeno cinque posti, compreso quello del conducente e munite di idoneo vano porta bagagli. Al centro delle due portiere laterali anteriori deve essere posto il logo della città con la scritta "**CITTA' DI SEGRATE SERVIZIO TAXI**", di tipo conforme a quello depositato presso il Settore Trasporti e Mobilità. I cristalli di tutte le portiere devono essere apribili.

Le parti accessorie della carrozzeria, quali paraurti, maniglie, copriruote, ghiera dei proiettori, cornici dei vetri devono essere sempre in perfetto stato di manutenzione e conformi al prototipo originale dell'autovettura omologato secondo le prescrizioni di leggi vigenti.

Il segnale luminoso **taxi** deve essere collocato sul tetto dell'autovettura e deve essere del tipo e dimensioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il segnale luminoso deve essere mantenuto in perfetto stato di manutenzione ed efficienza.

Ad ogni autovettura devono essere apposte tre targhe, di cui due all'interno del veicolo, con la scritta in nero << servizio pubblico >> riportanti il **numero d'ordine attribuito**, fornite dal Comune a spese del titolare della licenza.

Le targhe devono essere collocate nei punti e secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento adottato dal direttore del Settore Trasporti, sentito al riguardo il parere della Commissione Consultiva.

Le targhe devono essere sempre mantenute in stato di perfetta visibilità e leggibilità.

Per le autovetture munite di radio-taxi è consentita l'applicazione, secondo le indicazioni di legge, di distintivi conformi ai modelli approvati dal Settore Trasporti e depositati presso l'Ufficio comunale competente.

E' consentita l'installazione di pubblicità luminosa e non luminosa per conto terzi, unicamente sui veicoli adibiti al servizio taxi, se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle condizioni riportate nell'art. 57, comma 3, del **D.P.R. n° 495 del 16.12.1992** come modificato e integrato dal **D.Lgs. 20 Settembre 1999, n° 406** e **secondo le disposizioni del vigente regolamento comunale sulla pubblicità**.

L'Ufficio comunale competente dispone le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi adibiti al servizio taxi e al servizio di autonoleggio con conducente, qualora il mezzo risultasse non trovarsi nel dovuto stato di conservazione e decoro. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal Direttore del Settore Trasporti, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione pena la sospensione della licenza o dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento.

Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l'idoneità del mezzo e indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

Prima di iniziare il servizio e in caso di nuova immatricolazione e successivamente una volta all'anno, le autovetture devono essere sottoposte a visita di controllo presso i competenti uffici del Settore Trasporti e della Polizia Municipale (Uffici Trasporti - Traffico e Viabilità) per l'accertamento:

- a) della rispondenza dell'autovettura alle caratteristiche stabilite dall'Amministrazione Comunale;
- b) dell'adempimento, da parte del titolare della licenza e dell'autorizzazione, di tutte le prescrizioni in materia.

L'Amministrazione Comunale può disporre - in qualsiasi tempo - visite straordinarie di controllo.

Le visite di controllo hanno luogo nella località, nel giorno e nell'ora che verranno - di volta in volta - tempestivamente comunicati ai titolari delle licenze di esercizio e dell'autorizzazione. Possono accedere nei luoghi adibiti alla visita soltanto i titolari della licenza d'esercizio e dell'autorizzazione di noleggio con conducente degli autoveicoli da sottoporre alla visita di controllo.

Gli autoveicoli devono essere presentati puliti, in ordine sia nella carrozzeria sia negli organi meccanici e muniti di tutti i documenti e gli accessori prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

Ai titolari di licenza e di autorizzazione è consentito di farsi rappresentare, con delega scritta, da persone di fiducia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività previsti per i titolari medesimi.

Alle autovetture ritenute idonee verranno applicati gli appositi contrassegni e, sulla licenza d'esercizio e sull'autorizzazione, verrà applicato il timbro comprovante l'avvenuta visita.

Alle autovetture non ritenute idonee:

a) verrà rilasciato un permesso provvisorio di circolazione - la cui durata viene stabilita di volta in volta - nel caso di riscontrati danni riparabili alla carrozzeria o alle parti meccaniche, ovvero per non gravi inosservanze alle norme previste dal presente Regolamento;

b) verranno tolti e ritirati gli appositi contrassegni comunali come pure la licenza e l'autorizzazione, nel caso di riscontrati gravi danni alla carrozzeria o alle parti meccaniche, ovvero per gravi inosservanze alle norme previste dal presente Regolamento.

In quest'ultimo caso e in tutte le ipotesi in cui l'autovettura richieda un periodo di fermo per riparazioni superiore a tre giorni può essere eccezionalmente consentito al titolare di svolgere la propria attività abbinando la licenza o l'autorizzazione ad altra autovettura in turno diverso da quello nel quale questa viene già utilizzata.

L'abbinamento non può - comunque - avere una data superiore a 30 giorni nel corso di un anno.

A richiesta del direttore del Settore Trasporti, il titolare della licenza e dell'autorizzazione è tenuto a presentare l'autovettura per controlli o collaudo presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione di Milano.

A disposizione degli utenti deve essere tenuto nelle autopubbliche un estratto delle norme principali del presente Regolamento comunale.

Lo stampato contenente la tariffa e le avvertenze per gli utenti del servizio è fornito dal Comune a spese del titolare della licenza. Lo stesso deve essere posto sul cruscotto dell'autovettura o altro luogo in modo visibile e facilmente consultabile dall'utenza.

ART. 11 Contrassegni per autovetture (autonoleggio con conducente).

I veicoli adibiti al servizio di autonoleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta << noleggio >> e il logo del Comune, conforme al tipo depositato presso il Settore Trasporti e Mobilità e sono dotati, all'esterno della autovettura, di una targa posteriore, di materiale rigido metallico di forma ovoidetriangolare, di tipo conforme a quello depositato presso il Settore Trasporti e Mobilità, contenente al centro il logo del Comune con la scritta " **COMUNE DI SEGRATE** " e nella parte periferica del contrassegno, la dicitura <<**AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE** >> ed in basso la sigla << **NCC** >> e la dicitura <<**AUTORIZZAZIONE N.....** >>.

Una targhetta inamovibile di metallo con la scritta **NCC e il numero dell'autorizzazione** deve essere collocata all'interno del veicolo in modo ben visibile e leggibile, secondo il tipo depositato nel competente ufficio del Settore Trasporti.

La targa all'esterno deve essere fissata con una o più viti alla carrozzeria o alla targa di immatricolazione e resa inamovibile.

I veicoli adibiti al servizio di autonoleggio con conducente non devono essere equipaggiati di alcun tassametro e/o di radio rice-trasmittenti.

A disposizione degli utenti deve essere tenuto un estratto delle norme principali del presente Regolamento comunale.

Lo stampato contenente la tariffa e le avvertenze per gli utenti del servizio è fornito dal Comune a spese del titolare dell'autorizzazione. Lo stesso deve essere posto sul cruscotto o altro luogo dell'autovettura in modo visibile e facilmente consultabile dall'utenza.

I titolari delle autorizzazioni di noleggio con conducente i cui autoveicoli non corrispondono alle prescrizioni del presente articolo dovranno adeguarle alle medesime, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 12 Validità della licenza o dell'autorizzazione.

La licenza o l'autorizzazione comunale hanno validità annuale e sono soggette a rinnovo annuale con apposito visto da parte dell'ufficio competente da apporsi entro il **15 Dicembre** di ogni anno, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Dette licenze o autorizzazioni, dovranno essere esibite a richiesta dei funzionari del Settore Trasporti e degli ufficiali ed agenti addetti al controllo della circolazione stradale e devono essere restituite al Settore Trasporti del Comune di Segrate, in caso di sospensione temporanea, decadenza o revoca.

ART. 13 Trasferibilità della licenza o dell'autorizzazione.

La licenza o l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile, nei casi consentiti dall'art. 9 della **Legge 21/92**, ad altro abilitato all'esercizio dell'attività.

ART. 14 Norme comportamentali del conducente in servizio.

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) assicurare che il veicolo sia pulito esternamente ed internamente e in perfetto stato di efficienza;
- d) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- e) prestare servizi nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dal veicolo;
- f) tenere a bordo dell'autovettura tutti i documenti inerenti all'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta dei funzionari del Settore Trasporti e degli agenti incaricati alla sorveglianza della circolazione stradale;
- g) esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo la tabella con il sistema di tariffazione in vigore, il numero della licenza o dell'autorizzazione ed il numero telefonico dell'Ufficio comunale a cui l'utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione;
- h) consegnare al competente Ufficio comunale della P. M. , entro ventiquattro ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno della autovettura;
- i) comunicare entro **10** (dieci) giorni all'Ufficio Trasporti le eventuali variazioni di domicilio, di rimessa, le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo o le variazioni identificativi dello stesso;

- l) percorrere, per recarsi nel luogo indicato, l'itinerario più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta dell'utente ovvero quando ricorrono documentabili casi di forza maggiore;
- m) ultimare la corsa, anche ove sia scaduto il turno di servizio;
- n) accogliere gratuitamente sull'autoveicolo i cani-guida che accompagnano soggetti non vedenti.

Qualora dovessero ricorrere gravi motivi per rifiutare il trasporto di persone, i titolari delle licenze faranno accertare tali ragioni dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale o da appartenenti ad altre forze di polizia o di sanità pubblica.

Ogni anomalia o guasto del tassametro o del contachilometri deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Trasporti del Comune, che ne curerà ove necessario la comunicazione agli altri organi di controllo. Il servizio deve essere sospeso e potrà riprendere solo successivamente alla rimessa in pristino del tassametro o del contachilometri, compresa la bollatura ad opera della Polizia Municipale.

ART. 15 Divieti per conducenti degli autoveicoli.

Ai conducenti degli autoveicoli é fatto divieto di:

- a) fumare durante il trasporto;
- b) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- d) adibire alla guida, conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- e) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dal **D.P.R.** 16.12.1992, n° **495**, art. **57** e successive modificazioni ed integrazioni e del vigente regolamento comunale sulla pubblicità.

ART. 16 Tariffe, turni di servizio.

Le tariffe per l'esercizio dell'attività e le condizioni di trasporto per il servizio di taxi sono stabilite con delibera della Giunta Comunale, tenuto conto dei costi di produzione del servizio e devono essere esposte all'interno della vettura, in modo visibile per i passeggeri e caratteri facilmente leggibili.

Le tariffe sono soggette alle modifiche ritenute necessarie ed opportune, a richieste degli operatori (vedi Allegato A - pag. 15).

Il tassametro di cui devono essere munite le autovetture deve essere regolato in base alle tariffe suddette e piombato con appositi sigilli di garanzia a cura della Polizia Municipale. I funzionari del Settore Trasporti e gli agenti addetti al traffico possono in qualunque momento verificarne il regolare funzionamento.

Il tassametro deve essere collocato, all'interno dell'autovettura, fissato alla plancia, dalla parte opposta al conducente, oppure in posizione centrale e comunque mai al di sotto del lato superiore del piantone dello sterzo del veicolo. In ogni caso deve essere sempre ben visibile e leggibile da parte degli utenti.

In nessun caso la determinazione del corrispettivo del trasporto per il servizio taxi potrà essere direttamente concordata tra l'utente ed il vettore. In nessun caso è ammissibile il pagamento della corsa di ritorno.

I turni degli autisti del servizio taxi e quelli del servizio di noleggio con conducente, sono determinati mediante accordi con le organizzazioni di categoria. Detti accordi saranno esecutivi soltanto dopo la formale approvazione dell'Autorità competente. In difetto di tali accordi, saranno fissati con ordinanza della medesima Autorità comunale.

Nell'espletamento del servizio, ogni autovettura deve essere munita di due contrassegni del turno.

I contrassegni devono essere collocati nel seguente modo:

- quello di maggiori dimensioni - di cm 15 per 15 - in alto a destra secondo la direzione di marcia;
- quello di minori dimensioni - di cm 10 per 10 - sul parabrezza in alto ed in mezzo.

I contrassegni del turno di servizio sono forniti dal Comune a spese del titolare della licenza.

L'Autorità comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art.4 del Regolamento taxi, può individuare altre forme per l'indicazione del turno di servizio delle autopubbliche.

Sulla base delle procedure di calcolo previste dal **D.M. 20.04.1993**, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarozzetta, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima, tenendo conto della potenza e del tipo dell'autoveicolo. Gli importi devono essere depositati entro il **31 Gennaio** di ogni anno, presso l'Ufficio comunale competente del Settore Trasporti.

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente ed il noleggiatore nell'ambito degli importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

Le autovetture adibite a noleggio con conducente, in luogo del tassametro, dovranno essere dotate di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri dovranno essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve essere data notizia all'utente.

ART. 17 Zone di stazionamento per il servizio di taxi.

La Giunta Comunale stabilisce con delibera le zone di stazionamento dei veicoli da piazza, in relazione al numero degli stessi ed alle esigenze degli utenti.

In ciascuna area attrezzata per la sosta è prevista l'ubicazione di un telefono atto a ricevere le chiamate relative al servizio taxi. All'utente è consentito accedere al servizio taxi anche fuori di detti luoghi di stazionamento, con richiesta "a vista".

In occasione di feste, manifestazioni, ecc., con apposita ordinanza possono essere fissati altrove i luoghi di stazionamento e può essere anche disposto che un certo numero di autoveicoli sia presente in qualsiasi ora in uno o più determinati luoghi.

ART. 18 Servizio taxi: comunicazioni delle assenze e sostituzione alla guida.

I titolari di licenza taxi hanno l'obbligo di comunicare al competente Ufficio Trasporti le eventuali assenze dal servizio superiori ai **3** (tre) giorni consecutivi, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti di cui i titolari intendano farsi temporaneamente sostituire alla guida, in modo da rendere

possibile la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla **Legge 21/92** e l'adozione del provvedimento previsto dal presente Regolamento.

Ai fini di garantire un adeguato livello di offerta dell'utenza, i turni di ferie degli esercenti il servizio di taxi devono essere comunicati al Comune con almeno **15** (quindici) giorni di anticipo.

In ogni caso dovrà essere garantita la presenza in servizio di almeno **1/3** degli autoveicoli licenziati.

ART. 19 Noleggio con conducente: comunicazione alla guida.

I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio, oltre di dipendenti regolarmente assunti, anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività.

Il rapporto tra il titolare di autorizzazione e il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. **230/bis** del **Codice Civile**.

Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di dipendenti o di familiari deve preventivamente comunicare alla Direzione del Settore Trasporti i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti necessari.

ART. 20 Sospensione della licenza o dell'autorizzazione.

La licenza o l'autorizzazione Comunale d'esercizio possono essere sospese dal Direttore del Settore Trasporti per un periodo non superiore a **6** (sei) mesi nei seguenti casi:

- a. violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- b. violazione, per la **terza volta**, nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. **25** del presente Regolamento;
- c. violazione delle norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività e di quelle del presente Regolamento;
- d. utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- e. prestazione del servizio con tassometro o contachilometri non regolarmente funzionanti.

Il Direttore del Settore dispone sul periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

ART. 21 Rinuncia della licenza o dell'autorizzazione.

Il titolare o l'erede che intende rinunciare all'esercizio della licenza o dell'autorizzazione, deve presentare istanza scritta di rinuncia alla Direzione del Settore Trasporti.

ART. 22 Revoca della licenza o dell'autorizzazione.

Il Direttore del Settore Trasporti dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) **quando**, in capo al titolare della licenza o dell'autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) **a seguito di tre** provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. **20** del presente Regolamento;
- c) **quando** la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art.**13** del presente Regolamento;
- d) **quando** sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai **due** anni;
- e) **quando** sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- f) quando il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione o di decoro e quando il titolare della licenza e dell' autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di diffida;
- g) **quando** sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- h) **per qualsiasi** altro grave e motivato atto e/o irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- i) **quando** il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;

L'Ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

ART. 23 Decadenza della licenza o dell'autorizzazione.

Il Direttore del Settore dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) **Per mancato** inizio dell'attività entro il termine di **30** (trenta) giorni dall'effettivo rilascio della licenza o dell'autorizzazione, salvo motivate proroghe eventualmente concesse dal Direttore di Settore;
- b) **per interruzione** ingiustificata del servizio per un periodo continuativo superiore ai **2** (due) mesi e comunque per **3** (tre) mesi nell'arco di un anno;
- c) **per morte** del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. **9** del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. **13**;
- d) **per fallimento** del soggetto titolare della licenza o dell'autorizzazione o qualora trattasi di Società, per scioglimento della stessa;
- e) **per alienazione** del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro **60** (sessanta) giorni;
- f) **per essere incorso**, nell'arco di un **quinquennio**, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a **6** (sei) mesi;
- g) **per l'effettuazione** del servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non sono stati versati i contributi assicurativi e previdenziali;
- h) **per trasferimento** della rimessa fuori del territorio comunale.

L'Ufficio Trasporti trasmette copia del provvedimento di decadenza all'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

ART. 24 Procedimento per l'emanazione dei provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza e rinuncia.

I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono emanati dal Direttore del Settore Trasporti nella forma immediatamente eseguibile, a seguito di contestazione degli addebiti, in forma scritta, al titolare della licenza o dell'autorizzazione, il quale avrà la possibilità di far pervenire le proprie contro deduzioni entro e non oltre **10** (dieci) giorni dall'avvenuta contestazione e di richiedere audizione personale.

ART. 25 Sanzioni.

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 15,00** a **€ 150,00** per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, come qui di seguito specificate, fatte salve le ulteriori sanzioni eventualmente previste dal Codice della Strada o da altre distinte fonti normative e i provvedimenti afflittivi contemplati negli articoli che precedono:

- i. **violazione** delle norme comportamentali di cui all'art. **14**, delle disposizioni concernenti lo svolgimento dei turni di servizio, la sosta, l'applicazione delle tariffe stabilite e degli obblighi e divieti espressamente sanciti dal presente Regolamento;
- ii. **la mancata comunicazione**, all'Ufficio comunale competente delle assenze dal servizio per un periodo superiore a giorni **3** (tre) e la sostituzione temporanea alla guida al di fuori delle ipotesi tassativamente elencate nell'art. **10** comma **1** della **Legge 21/92**;
- iii. **il mancato rispetto** degli obblighi contenuti nell'art. **11** commi **1,2,3** della **Legge 21/92** per quanto attiene all'inizio del servizio (da eseguire con partenza dal territorio comunale) e il divieto, per i conducenti di veicoli di noleggio da rimessa, di attuare la sosta con stazionamento su suolo pubblico;
- iv. **la mancanza del tassametro omologato**, l'irregolarità della bollatura, la scarsa leggibilità dello stesso, la mancanza del contrassegno luminoso "taxi" e delle targhe di identificazione indicate dall'art. **12** comma **4** e **5** della **Legge 21/92**; ogni anomalia o guasto del contachilometri sulle autovetture di noleggio con conducente;
- v. **mancato rinnovo** per l'anno successivo della licenza o dell'autorizzazione entro il 15 dicembre di ogni anno;
- vi. **ogni altra infrazione**, ancorché non espressamente contemplata, che possa costituire elemento di decoro alle norme comportamentali e deontologiche della categoria.

L'esercente del servizio di taxi che rifiuti la prestazione del servizio nell'area a cui la licenza si riferisce è soggetto alla sanzione amministrativa da **€ 130,00** a **€ 775,00** .

Qualora gli illeciti siano commessi da un sostituto alla guida, da un collaboratore o, nel caso di servizio di noleggio con conducente, da un dipendente dell'impresa di noleggio medesima, l'accertamento deve essere contestato anche al titolare della licenza o dell'autorizzazione come responsabile in solido.

Chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone senza avere ottenuto l'iscrizione a ruolo è punito con la sanzione amministrativa da **€1.035** a **€ 5.175**.

Dell'avvenuto accertamento dell'esercizio abusivo dell'attività di trasporto è fatta comunicazione agli uffici indicati al comma 2 dell'art. 11 della **L. R. n° 20** del 15.04.1995.

L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie deve avvenire nel rispetto dei criteri di cui alla **Legge** 24.11.1981, n° **689**

ART. 26 Disposizioni generali e finali.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni della **Legge** 15.01.1992, n° **21** e della **L.R. n° 20** del 15.04.1995 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di Regolamenti applicabili in materia.

Dalla data in entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri Regolamenti, deliberazioni, ed ordinanze del Comune che sono in contrasto e incompatibili con quelle del presente Regolamento.



COMUNE DI SEGRATE

PROVINCIA DI MILANO - CAP 20090
Via I° Maggio TEL.02 / 26902261- 26902297
TELEFAX 02 / 26902296 - 2133751

TARIFFE E AVVERTENZE

Lo stampato contenente le tariffe per gli utenti del servizio **TAXI** e di **NOLEGGIO** è fornito dal Comune, a spese del titolare della licenza e dell'autorizzazione.

Lo stesso deve essere posto in modo visibile e facilmente consultabile dall'utenza.

Tariffe in vigore Atto Giunta Municipale n.	
TARIFFE	
SCATTO INIZIALE	€
COSTO CHILOMETRICO	€
PER OGNI SCATTO SUCCESSIVO (mt. 160 di Percorso, o per ogni 20 secondi di fermata).	€
La tariffa per l'uso collettivo, è quella prevista per l'uso convenzionale ridotta ad 1/3 e maggiorata del 20% . Tale tariffa viene applicata per ogni singolo passeggero.	
SUPPLEMENTI	
FESTIVI (dalle ore 6 alle ore 22)	€
NOTTURNO (dalle ore 22 alle ore 6)	€
PER UN' ORA DI FERMO	€
BAGAGLI	€
SCI	€
CANI (esclusi cani guida e da grembo)	€

AVVERTENZE

Il conducente può esigere l'importo segnato dal tassametro quando il passeggero sia sull'accesso del fabbricato o che abbia uscite, da giardini, teatri o locali di pubbliche manifestazioni. Il passeggero potrà trattenere la vettura, anticipando oltre la quota indicata dal tassametro, € pari a un'ora di fermata, salvo liquidazione alla fine del servizio; scaduta un'ora, il conducente non sarà tenuto ad attendere oltre.

A richiesta del passeggero, il conducente deve rilasciare ricevuta firmata del prezzo della corsa con l'indicazione del numero civico dell'autovettura, della località di inizio e di fine della corsa, del giorno e dell'ora in cui è terminata.

Servizio misto urbano ed extraurbano. L'importo segnato dal tassametro comprende, sia il costo di percorso effettuato all'interno del territorio comunale, che il costo del percorso effettuato fuori Comune.

Il conducente ha l'obbligo di inserire il tassametro sulla tariffa n. 2 al passaggio del confine comunale, dandone avviso all'utente trasportato.

Per reclami rivolgersi al **Settore Trasporti** avendo cura di indicare il numero dell'autopubblica.